

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Antonio FOSSON

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 30/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li 30/07/2019

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 29 luglio 2019

In Aosta, il giorno ventinove (29) del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove con inizio alle ore quindici e cinquantaquattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al 2° piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Antonio FOSSON

e gli Assessori

Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Stefano BORRELLO

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta l'Assessore Laurent VIERIN.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA,

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1051** OGGETTO :

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA STEFANIA FANIZZI CON INCARICO DIRIGENZIALE FIDUCIARIO DI SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 22/2010. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNATI DALLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE, REVOCA DEL PRECEDENTE INCARICO DISPOSTO CON DGR 371/2019 E ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e richiamati in particolare:

- l’art. 7 (Coordinamento e attività di direzione politico-amministrativa), comma 1.: *Il Presidente della Regione si avvale, per il coordinamento e l’esercizio dell’attività di direzione politico-amministrativo e di attuazione del programma di governo, dell’Ufficio di Gabinetto e del Segretario generale;*

- l’art. 9 (Segretario generale),

comma 1: *Presso la Presidenza della Regione, è istituito il Segretario generale della Regione, di seguito denominato Segretario generale. L’incarico di Segretario generale è conferito ad un dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea magistrale e con un’anzianità di almeno cinque anni nella predetta qualifica con incarico di dirigente di primo livello. L’incarico di Segretario generale può essere conferito anche a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, in possesso di laurea magistrale e con un’esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell’ultimo decennio in amministrazioni pubbliche o in enti privati con incarico analogo a quello di dirigente regionale di primo livello, ovvero acquisita nell’esercizio di attività libero-professionale con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali;*

comma 2: *Il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con il quale collabora anche per il tramite del Capo di Gabinetto. Spetta, in particolare, al Segretario generale:*

a) *attivare il processo di definizione delle strategie regionali e sovrintendere alla realizzazione degli obiettivi di performance definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, fungendo, allo scopo, da raccordo tra il Presidente della Regione e i dirigenti di primo livello;*

b) *introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare uniformità e omogeneità all’azione amministrativa;*

c) *esercitare le ulteriori funzioni specificamente attribuitegli all’atto del conferimento dell’incarico dalla Giunta regionale;*

comma 3: *Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti di primo livello. La sovraordinazione non si estende al Capo di Gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti;*

comma 4: *In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da un dirigente di primo livello, individuato con l’atto di conferimento dell’incarico;*

- l’art. 10 (Conferimento dell’incarico di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto),

comma 1: *Gli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all’inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Tali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest’ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento;*

comma 2: Il conferimento dell'incarico di Segretario generale, di Capo di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative;

comma 3: Il conferimento dell'incarico di Segretario generale, di Capo di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto a personale esterno all'Amministrazione regionale o agli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali;

comma 4: Il rapporto di lavoro del Segretario generale, del Capo di Gabinetto e del Vice Capo di Gabinetto è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta;

comma 5: Il trattamento economico del Segretario generale e del Capo di Gabinetto è stabilito in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi;

VISTO inoltre il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 “Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6”;

VISTO altresì il C.C.R.L. sottoscritto in data 5 ottobre 2011 Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle, di seguito definito “Testo Unico”;

VISTO l'art. 17 “Affidamento degli incarichi” del Testo Unico in data 5 ottobre 2011 che stabilisce, al comma 1, che “tutti i dirigenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico” e che “gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalle Amministrazioni con provvedimento motivato che individua l'oggetto, la durata dell'incarico, il corrispondente trattamento economico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto”;

RICHIAMATE inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 946 del 22 aprile 2011 relativa all'istituzione, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 22/2010, dell'albo dei dirigenti della qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e revoca della DGR 5773/1996;
- n. 1280 relativa all'istituzione presso la Presidenza della Regione, a decorrere dal 6 agosto 2013, del Segretario generale della Regione ai sensi dell'art. 9 della l. r. 22/2010;
- n. 294 in data 8 marzo 2019 concernente la ridefinizione parziale della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale ad integrazione e modificazione delle DGR 994/2018, 1109/2018, 1224/2018 e 1668/2018;

– n. 1596 in data 14 dicembre 2018 concernente la definizione della nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 300 dell'8 marzo 2019 il sig. Luigi Malfa, dirigente della qualifica unica, è stato assunto a tempo determinato dal 1° aprile 2019, con incarico dirigenziale fiduciario di Segretario generale della Regione, ai sensi della l.r. 22/2010, con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni dalla qualifica unica dirigenziale, per l'intera durata dell'incarico;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 13885/UP in data 21 giugno 2019, la Dirigente della Struttura gestione del personale e concorsi ha preso atto dell'adesione definitiva da parte del dirigente della qualifica unica sig. Luigi Malfa alla pensione anticipata "quota 100" e ha comunicato che lo stesso sarà collocato a riposo dal 1° agosto 2019 (ultimo giorno di servizio il 31 luglio 2019) ai sensi dell'art. 44, comma 6, lettera c) del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26;

PRESO ATTO pertanto della cessazione dell'incarico dirigenziale fiduciario di Segretario generale della Regione al sig. Luigi Malfa a decorrere dal 1° agosto 2019;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6667/GAB in data 23 luglio 2019, trasmessa al Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, il Presidente della Regione propone l'incarico di Segretario generale della Regione alla sig.ra Stefania Fanizzi, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9, comma 1, della l.r. 22/2010;

RAMMENTATO che la sig.ra Stefania Fanizzi è dirigente della qualifica unica dirigenziale, già incaricata delle funzioni di Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato con deliberazione della Giunta regionale n. 371/2019 e che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, della l.r. 22/2010, ha maturato una consolidata esperienza professionale come dirigente apicale dell'Amministrazione regionale nell'ambito degli affari legislativi e legali sin dal 2007, dispone dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed ha svolto con risultati sempre positivi gli incarichi dirigenziali ricoperti;

RITENUTO quindi, a seguito dell'accertamento dei requisiti, da parte dei competenti uffici, come previsto all'art. 9 della l.r. 22/2010, richiamato l'art. 17, comma 2, del C.C.R.L. 05.10.2011, di assumere a tempo determinato la sig.ra Stefania Fanizzi, con incarico dirigenziale fiduciario di Segretario generale, contestualmente al collocamento in aspettativa senza assegni dalla qualifica unica dirigenziale e alla revoca dell'incarico di Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, conferito con DGR 371/2019;

RITENUTO di conferire l'incarico di cui alla presente deliberazione dal 1° agosto 2019, dando atto che, richiamato l'art. 10, comma 1, della l.r. 22/2010, l'incarico in argomento è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed è, in ogni caso, correlato alla durata in carica di quest'ultimo;

CONSIDERATO che l'incarico in argomento continua ad essere esercitato dal titolare fino al successivo conferimento;

PRESO ATTO che ai dirigenti competono le funzioni di direzione amministrativa e le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 4 e 16 della l.r. 22/2010 relativamente all'incarico attribuito;

RITENUTO di definire come segue le strutture e le risorse di cui il Segretario generale della Regione si avvale:

- le strutture sono quelle definite nella deliberazione della Giunta regionale 294/2019, facenti capo alla rispettiva struttura di primo livello e nei successivi atti di organizzazione;
- le risorse umane assegnate al dirigente sono individuate nella deliberazione della Giunta regionale 831/2019 e nei successivi atti di organizzazione;
- le risorse finanziarie sono quelle individuate dal bilancio di gestione;

RAMMENTATO che, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22/2010, il rapporto di lavoro del Segretario generale è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta;

ATTESO che, pertanto, la sig.ra Stefania Fanizzi deve stipulare con l'Amministrazione regionale un contratto individuale di lavoro a tempo determinato;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 10 della l.r. 22/2010, in base al quale, tra l'altro, il trattamento economico del Segretario generale è stabilito in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi;

RITENUTO di corrispondere al Segretario generale incaricato con la presente deliberazione il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, onnicomprensivo così definito: in misura pari al trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi;

RITENUTO di individuare, come da nota del Presidente della Regione suindicata:

- in caso di assenza o impedimento del Segretario generale della Regione, ai sensi dell'art. 9, c. 4 della l.r. 22/2010, il sostituto nella persona del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, sig. Igor Rubbo, confermando quanto già previsto con DGR n. 517 del 19 aprile 2019;
- quale reggente del posto di primo livello di Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato che si renderà vacante a seguito del conferimento di incarico fiduciario di cui al presente atto, il Segretario generale della Regione, ai sensi dell'art. 26, c. 2 della l.r. 22/2010, nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di incarico previste per i dirigenti di primo livello dalla l.r. 22/2010 stessa;

RITENUTO di assegnare al Segretario generale le funzioni, come definite con la l.r. 22/2010, la deliberazione della Giunta regionale 294/2019, confermando altresì gli ulteriori incarichi attribuiti al Segretario generale a vario titolo con appositi atti amministrativi;

RITENUTO altresì di confermare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 5 aprile 2018 concernente l'individuazione nella persona del Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, sig.ra Stefania Fanizzi, del Responsabile della protezione dei dati (RPD);

RITENUTO di mantenere in capo al Segretario generale le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, cui sono associate quelle di responsabile della trasparenza, nelle more della riallocazione delle medesime – alla prima occasione utile – ad altra struttura organizzativa, al fine di aderire al suggerimento previsto dal Piano nazionale anticorruzione

per l'anno 2018 che sconsiglia di associare le predette funzioni con quelle di Responsabile della protezione dei dati;

RITENUTO per quanto precede che la Stefania Fanizzi rientri nei dirigenti aventi diritto ad un incarico presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 17 del Testo unico, ad integrazione della DGR 1106/2018;

CONSIDERATO che il Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione ha verificato con il dirigente della Struttura gestione del personale e concorsi che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019-2021 nell'ambito del programma n. 01.02 – Segreteria generale, attribuisce alla Struttura competente per la spesa le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Antonio Fosson;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di assumere a tempo determinato dal 1° agosto 2019, con incarico dirigenziale fiduciario di Segretario generale della Regione, ai sensi della l.r. 22/2010, la sig.ra Stefania Fanizzi, contestualmente al collocamento in aspettativa senza assegni dalla qualifica unica dirigenziale, per l'intera durata dell'incarico e alla revoca dell'incarico di Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, conferito con DGR 371/2019;
2. di attribuire al Segretario generale della Regione, oltre alle funzioni di direzione amministrativa e le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 4 e 16 della l.r. 22/2010, le funzioni previste nella DGR 294/2019, dall'art.9, comma 2 della l.r. 22/2010 e da atti integrativi;
3. di prendere atto che il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con il quale collabora anche per il tramite del Capo di Gabinetto;
4. di prendere atto infine che, per lo svolgimento delle funzioni affidategli, il Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti di primo livello e che tale sovraordinazione non si estende al Capo di Gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti;
5. di definire come segue le risorse di cui il Segretario generale della Regione si avvale:
 - le strutture sono quelle definite nella deliberazione della Giunta regionale 294/2019, facenti capo alla rispettiva struttura di primo livello e nei successivi atti di organizzazione;

- le risorse umane assegnate al dirigente sono individuate nella deliberazione della Giunta regionale 831/2019 e nei successivi atti di organizzazione;
 - le risorse finanziarie sono quelle individuate dal bilancio di gestione;
6. di confermare l'assegnazione alla sig.ra Stefania Fanizzi degli ulteriori incarichi attribuiti al Segretario generale a vario titolo con appositi atti amministrativi, oltre a quello assegnatole con la deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 5 aprile 2018 concernente l'individuazione nella persona del Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, sig.ra Stefania Fanizzi, del Responsabile della protezione dei dati (RPD);
 7. di mantenere in capo al Segretario generale le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, cui sono associate quelle di responsabile della trasparenza, nelle more della riallocazione delle medesime – alla prima occasione utile – ad altra struttura organizzativa;
 8. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22/2010, il rapporto di lavoro del Segretario generale è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività;
 9. di corrispondere alla sig.ra Stefania Fanizzi incaricata con la presente deliberazione il trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi;
 10. di stabilire che il contratto individuale di lavoro relativo al presente incarico sarà sottoscritto per la Regione dal dirigente competente;
 11. di stabilire che la Stefania Fanizzi rientri nei dirigenti aventi diritto ad un incarico presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 17 del Testo unico, ad integrazione della DGR 1106/2018;
 12. di stabilire che il curriculum dell'incaricata sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nella sezione Amministrazione trasparente, al link: http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente/personale/default_i.aspx;
 13. di individuare:
 - in caso di assenza o impedimento del Segretario generale della Regione, ai sensi dell'art. 9, c. 4 della l.r. 22/2010, il sostituto nella persona del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, sig. Igor Rubbo, confermando quanto già previsto con DGR n. 517 del 19 aprile 2019;
 - quale reggente del posto di primo livello di Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato che si renderà vacante a seguito del conferimento di incarico fiduciario di cui al presente atto, il Segretario generale della Regione, ai sensi dell'art. 26, c. 2 della l.r. 22/2010, nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di incarico previste per i dirigenti di primo livello dalla l.r. 22/2010 stessa;

14. di dare atto che l'onere derivante dall'applicazione della presente proposta di deliberazione, per l'anno 2019, trova copertura sui seguenti capitoli di spesa:
- a) capitolo U0023280 "Spese per retribuzioni in denaro - personale regionale (1.002 – Segreteria generale)";
 - b) capitolo U0023281 "Spese contributi sociali effettivi a carico dell'Ente – personale regionale (1.002 – Segreteria generale)";
 - c) capitolo U0023283 "IRAP sui redditi da lavoro dipendente – personale regionale (1.002 – Segreteria generale)"
del bilancio finanziario gestionale della Regione, per il triennio 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità.

GBe

§